

Assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile, in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a premio annuo o a premio unico

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)




Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Active Futuro IN AUTONOMIA
Data di aggiornamento del documento: 01/07/2023
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita vitalizia a premio annuo rivalutabile o a premio unico, in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?	 Che cosa NON è assicurato?
<p>PRESTAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Prestazione in caso di perdita di autosufficienza</p> <p>Active Futuro IN AUTONOMIA prevede, in caso di perdita dell'autosufficienza dell'assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, una prestazione in forma di rendita immediata vitalizia rivalutabile a fronte del versamento di un premio annuo rivalutabile oppure di un premio unico.</p> <p>La rendita assicurabile minima è pari a € 6.000,00 annui, quella massima è pari a € 48.000,00 annui.</p> <p>L'assicurazione è prestata per l'importo di rendita indicato in polizza.</p> <p>COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)</p> <p>Prestazione in caso di decesso</p> <p>Su richiesta del contraente alla prestazione principale può essere aggiunta, alla sottoscrizione del contratto, la copertura complementare facoltativa Proteggo LTC per il caso di decesso dell'assicurato: se l'assicurato decede prima della scadenza della copertura complementare, Generali Italia paga una prestazione in forma di capitale così calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso dell'assicurazione a premio unico, è pari al premio versato (per l'assicurazione principale e per quella complementare), al netto dei diritti- nel caso dell'assicurazione a premio annuo, è pari al premio versato (per l'assicurazione principale e per quella complementare) di prima annualità, al netto dei diritti e di eventuali addizionali di frazionamento, moltiplicato per il numero di annualità di premio effettivamente versate fino alla data del decesso (comprese eventuali rateazioni di premio inferiori all'anno). <p>OPZIONE CONTRATTUALE</p> <p>Il contraente, se di età inferiore a 69 anni e 6 mesi, alla sottoscrizione del contratto può richiedere, senza costi aggiuntivi, l'attivazione del servizio Stop LTC che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di riscattare totalmente la polizza per un importo pari al 40% dei premi versati.</p>	<p>× con l'assicurazione a premio annuo, le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 29 anni e 6 mesi o pari o superiore a 70 anni e 6 mesi- alla scadenza del piano di versamento dei premi avranno un'età pari o superiore a 75 anni e 6 mesi <p>× con l'assicurazione a premio unico, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno una età inferiore a 29 anni e 6 mesi o pari o superiore a 74 anni e 6 mesi</p> <p> Ci sono limiti di copertura?</p> <p>Esclusioni per specifiche cause di non autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none">! delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario! partecipazione attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare! eventi nucleari! guida di veicoli e natanti senza patente specifica! malattie intenzionalmente procurate! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici! incidenti di volo su mezzi o con piloti non autorizzati! tentato suicidio! attività sportiva pericolosa non dichiarata! attività professionale pericolosa non dichiarata. <p>Limitazioni di copertura per non autosufficienza:</p> <ul style="list-style-type: none">! 12 mesi (salvo il caso di perdita di autosufficienza per infortunio). <p>Alla copertura complementare si applicano le stesse esclusioni in quanto compatibili e non sono previste limitazioni.</p>

Generali Italia mette inoltre a disposizione del contraente il servizio W Benessere, che consente la prenotazione per l'effettuazione di visite ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate nel network convenzionato Generali Welion.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o simili.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'assicurato deve compilare i questionari sanitario, sportivo e professionale e sottoporsi a visita medica e ad ulteriori accertamenti sanitari se richiesti da Generali Italia. Se l'assicurato inizia la pratica di nuove attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, l'assicurato stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia.

Le richieste di pagamento per perdita di autosufficienza dell'assicurato devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da: documento di identità e codice fiscale del richiedente, certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza, relazione del medico curante che certifichi le cause della perdita di autosufficienza e altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Qualora durante l'erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, l'assicurato dovrà darne comunicazione scritta a Generali Italia entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il contraente, alla sottoscrizione del contratto, può optare per il versamento di un **premio annuo** oppure di un **premio unico**.

Il premio per l'assicurazione principale è determinato in relazione all'ammontare della prestazione, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte, alle abitudini di vita, alla rateazione della rendita scelta e, in caso di contratto a premio annuo, alla durata del periodo di versamento dei premi. Il premio dell'assicurazione complementare facoltativa Proteggo LTC è determinato in base alle stesse componenti descritte per l'assicurazione principale, oltre alla durata della copertura complementare stessa.

Premio annuo

Per l'assicurazione principale il contraente sceglie alla sottoscrizione la durata del piano di versamento premi, tra un minimo di 5 e un massimo di 25 annualità; i versamenti non sono più dovuti in caso di decesso dell'assicurato o a partire dalla data della denuncia di perdita di autosufficienza, nel caso questa sia riconosciuta o dalla data di richiesta del servizio Stop LTC.

Il contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio viene maggiorato del 2% in caso di rateazione semestrale, del 2,5% in caso di rateazione quadrimestrale, del 3% in caso di rateazione trimestrale, del 3,5% in caso di rateazione bimestrale e del 4,5% in caso di rateazione mensile.

Il premio annuo si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale, salvo che il contraente rifiuti, totalmente o parzialmente, la rivalutazione del premio.

Per l'eventuale assicurazione complementare Proteggo LTC il contraente deve versare i relativi premi annui di importo costante, insieme e con le stesse modalità previste per i premi annui relativi all'assicurazione principale.

Premio unico

Il contratto a premio unico prevede per l'assicurazione principale il versamento del premio in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione.

Per l'eventuale assicurazione complementare Proteggo LTC il contraente deve versare il relativo premio unico, insieme e con le stesse modalità previste per il premio relativo all'assicurazione principale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione principale ha una durata che coincide con la vita dell'assicurato.

L'assicurazione complementare facoltativa Proteggo LTC, nel caso di contratto a premio annuo, ha durata pari alla durata del piano di versamento dei premi dell'assicurazione principale; nel caso di contratto a premio unico, ha durata pari a:

- 10 anni, per assicurati con età inferiore a 54 anni e 6 mesi
- 5 anni, per assicurati con età pari o superiore a 54 anni e 6 mesi.

L'assicurazione complementare si estingue in ogni caso, sia per i contratti a premio unico, sia per i contratti a premio annuo, a seguito del primo riconoscimento della perdita di autosufficienza e nulla è più dovuto in caso di decesso dell'assicurato, nemmeno nel caso in cui l'erogazione della rendita venga interrotta a seguito di revisione.

Il servizio W Benessere viene prestato per una durata pari a 2 anni dalla data di decorrenza indicata in polizza, rinnovabile tacitamente per periodi di pari durata, comunque non oltre la scadenza del contratto. Generali Italia comunica al Contraente la cessazione del servizio con preavviso di almeno 30 giorni.

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al contraente la polizza o il contraente abbia ricevuto l'assenso scritto di Generali Italia alla proposta. Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto. Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. Qualora sia scelta la modalità di versamento:

- P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario
- bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale
- addebito diretto SEPA (SDD), il premio si intende versato, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio sia di quelle successive.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta.

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione inviando una raccomandata a Generali Italia o all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto.

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi annui.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

In caso di contratto a premio annuo, se il versamento dei premi è interrotto dopo le prime 3 annualità, l'assicurazione principale resta in vigore per la rendita assicurata ridotta mentre l'eventuale assicurazione complementare Proteggo LTC si risolve. In tale caso, il contratto può essere riattivato entro 1 anno dalla scadenza della prima rata non versata, su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

Se alla sottoscrizione del contratto il contraente ha chiesto l'attivazione del servizio Stop LTC, trascorse le prime 5 annualità assicurative è previsto un valore di riscatto che è pari al 40% dei premi versati per l'assicurazione principale, al netto dei diritti, di eventuali addizionali di frazionamento e sovrappremi.